



centro servizi volontariato
Asti e Alessandria



FATTURAZIONE ELETTRONICA

NOVITA' DAL 1° GENNAIO 2019

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate **tra soggetti residenti o stabiliti in Italia**, potranno essere solo **fatture elettroniche**.

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa, spedizione e conservazione.



PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE

L'obbligo della fatturazione elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazione B2C cioè Business to Consumer).

Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.



COS'E' LA FATTURAZIONE ELETTRONICA?

La fatturazione elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

1. va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
2. deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).



Il **SdI** è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

- verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo Pec) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura
- controlla che la partita iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.



In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura, la data e l’ora di consegna del documento.

In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee **oltre al codice destinatario** dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.



CODICE DESTINATARIO

- Il **codice destinatario** è un elemento obbligatorio del file in formato xml che identifica il canale telematico di trasmissione scelto dal cessionario/committente dell'operazione.
- Il cedente/prestatore deve necessariamente conoscere tale informazione prima dell'emissione della fattura, se vuole avere certezza che il file fattura venga recapitato correttamente al destinatario.
- In altri termini, dal 1° gennaio 2019 il **codice destinatario** diventa un nuovo dato anagrafico da dover richiedere al cliente.



CODICE DESTINATARIO: COME DEVE ESSERE TRASMESSO

Il campo **Codice Destinatario** del tracciato xml deve contenere un **valore alfanumerico di 7 caratteri** corrispondente a:

- **uno dei codici** che SdI attribuisce ai soggetti con canale accreditato in ricezione ;
- **0000000**, nei casi di fattura destinata ad un soggetto che opta per la ricezione tramite PEC e questa sia stata indicata nel campo PECDestinatario;
- **0000000**, nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico (PEC o altro) sul quale recapitare il file;
- **XXXXXXXX**, in caso di fattura emessa **verso soggetti non residenti**, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata facoltativamente al sistema.



CHI È ESONERATO DALL'EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

- Sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica solo gli operatori (**imprese e lavoratori autonomi**) che rientrano nel cosiddetto “**regime di vantaggio**” e quelli che rientrano nel cosiddetto “**regime forfettario**” e i “**piccoli produttori agricoli**”, i quali erano esonerati per legge dall'emissione di fatture anche prima dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.



L'ASSOCIAZIONE CON PARTITA IVA

- Non sono esonerate dall'obbligo, quindi anche quelle in regime L.398/91 devono emettere e conservare le fatture elettroniche.
- In attesa di chiarimenti ufficiali sembra necessario che debbano ricevere e conservare in formato elettronico tutte le fatture di acquisto (in analogia ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in data 12/11/2018 per i contribuenti minimi e forfetari per i quali, ancorchè esonerati dall'emissione, sussiste l'obbligo di conservazione elettronica delle fatture di acquisto.



L'ASSOCIAZIONE SENZA PARTITA IVA COSA DEVE FARE?

L'associazione senza Partita Iva (come gli altri consumatori finali) se intende ricevere la fattura elettronica originale, potrà:

- dotarsi di un indirizzo telematico (ad esempio, una Pec),
- avvalersi di un indirizzo telematico messo a disposizione da un intermediario e comunicarlo al cedente/prestatore, il quale lo riporterà in sede di predisposizione della fattura elettronica,
- comunicare al momento dell'emissione della fattura il codice **000000** se non si è in **possesso** nè di **Pec** nè **codice destinatario**.

Ad ogni modo, una copia della fattura elettronica sarà messa a disposizione dell'associazione senza Partita Iva nell'area web predisposta dall' Agenzia delle Entrate.



L'ASSOCIAZIONE SENZA PARTITA IVA COSA DEVE FARE? ... CHIARIMENTI AGENZIA ENTRATE 12/11/2018

- a seguito chiarimenti forniti a video-forum del 12/11/2018 organizzato dal sole24ore l'Agenzia Entrate ha chiarito che, in tema di invio fatture elettroniche ai condomini e alle associazioni prive di p.iva, la copia cartacea rilasciata ai soggetti privati ed equiparati ha valore di duplicato del documento fiscale valido.
- come a dire che solo la e-fattura può dirsi legittima ai fini fiscali e che anche tali soggetti (anche le associazioni senza p.iva) dovranno, se necessario, reperire l'originale del documento accedendo all'area a loro riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate.
- In attesa di chiarimenti su tale punto si evidenzia che l'originale della fattura potrebbe essere necessario in caso di contestazione ad un fornitore (in sede di giudizio), per richiedere agevolazioni e detrazioni fiscali, per rendicontare le spese coperte con il 5xmille...

